

## SCHEMA DI ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ 2025, presso la sede della società AERTRE S.p.A. in Treviso, Via Noalese n. 63/E

### T R A

**AERTRE S.p.A.**, con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer, con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AERTRE**",

### E

[...], con sede legale in [...], iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso, con partita IVA e codice fiscale n. [...], in persona del legale rappresentante [...], di seguito denominata "**Subconcessionario**",

definite congiuntamente "**le Parti**"

### PREMESSO

- che AERTRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AERTRE**");
- che in forza della Convenzione ENAC-AERTRE, ad AERTRE "*è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche*";
- che l'assegnazione dei beni demaniali è finalizzata a consentire alla concessionaria l'espletamento dei servizi aeroportuali, nonché la gestione in esclusiva, direttamente o a mezzo di ditte specializzate, dei servizi aeroportuali di natura commerciale diretti all'assistenza e al controllo dei passeggeri e/o dagli utenti aeroportuali nell'ambito dei beni demaniali oggetto della subconcessione;
- che, con avviso di gara pubblicato in data [...] sul sito [trevisoairport.it](http://trevisoairport.it) e in data [...] sui quotidiani [...], AERTRE ha indetto una procedura aperta al fine di assegnare un'area sul sedime dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso su cui insiste un hangar per il ricovero e/o la manutenzione di aeromobili e/o elicotteri;
- che, all'esito della gara, il Subconcessionario è risultato assegnatario degli spazi;
- che sono state espletate le verifiche relative al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;
- che AERTRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le Parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti e in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AERTRE;

- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;

- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AERTRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità dell'aeroporto.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra descritte

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1) PREMESSE E ALLEGATI**

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

**Art. 2) OGGETTO**

2.1 AERTRE sub concedé al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, i seguenti spazi, complessivamente definiti gli "Spazi":

- hangar (il n. 23) per il ricovero e/o lo svolgimento di attività di manutenzione di aeromobili e/o elicotteri. L'hangar ha una superficie interna di circa mq 1.280 destinata al rimessaggio dei velivoli;

- un'area esterna scoperta di pertinenza dell'hangar n. 23 di circa mq 400;

- un'ulteriore area, accessibile dall'interno dell'hangar, destinata a locali accessori e/o uffici per complessivi mq 420; quest'ultima area (locali accessori/uffici) è distribuita su tre piani (piano terra, piano primo, piano secondo) collegati attraverso una scala di servizio posta in zona baricentrica.

Gli Spazi sono ubicati nella zona air side dell'Aeroporto Antonio Canova di Treviso e sono meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**). Il Subconcessionario dovrà utilizzare gli Spazi esclusivamente per il ricovero/il rimessaggio/la manutenzione di aeromobili e/o elicotteri (del Subconcessionario o di terzi), nel rispetto del Regolamento per la gestione degli spazi ad uso hangar redatto da AERTRE.

2.2 Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario ponga in essere attività diversa da quella indicata nel comma che precede, AERTRE potrà dichiarare la decadenza del presente atto di subconcessione.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'hangar concesso in uso è rispondente alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.4 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) in relazione al presente atto non trova applicazione la l. 392/1978.

**Art. 3) DURATA**

3.1 La subconcessione avrà efficacia a partire dalla data di consegna degli Spazi e cesserà di avere effetto dopo cinque anni, senza necessità di disdetta. Il Subconcessionario, alla scadenza, non sarà titolare di un diritto di prelazione in ordine alla riassegnazione degli Spazi.

3.2 Il rapporto di subconcessione potrà essere prorogato limitatamente al tempo necessario all'individuazione di un nuovo subconcessionario a seguito di procedura selettiva.

**Art. 4) CORRISPETTIVI**

4.1 Per l'uso degli Spazi di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario verserà ad

AERTRE un canone annuo pari ad € [...] (euro [...]) oltre ad I.V.A. di legge.

*[In caso di assegnazione in condivisione degli Spazi a due società il canone annuo è ripartito in quote di competenza di ciascuna società subconcessionaria: la quota di competenza della società [...] è pari ad € [...]; la quota di competenza della società [...] è pari ad € [...]. Qualora il rapporto di subconcessione con una delle due società subconcessionarie dovesse, per qualsiasi ragione, cessare, con conseguente attribuzione all'altra società subconcessionaria della piena ed esclusiva disponibilità degli Spazi, quest'ultima sarà tenuta al pagamento dell'intero canone annuo].*

4.2 AERTRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

4.3 Il valore del canone annuo verrà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

#### **Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

5.1 Il versamento del corrispettivo di cui all'art. 4.1 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AERTRE, sulla banca indicata dalla stessa in rate trimestrali, il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AERTRE entro i termini sopra indicati, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AERTRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AERTRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

#### **Art. 6) GARANZIA**

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna ad AERTRE, alla firma del presente atto, una garanzia pari all'importo pari al canone annuo aumentato dell'IVA, costituita mediante garanzia rilasciata da primario istituto di credito, presentata in originale, conforme al modello di cui all'**Allegato B**, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AERTRE. *[In caso di assegnazione degli Spazi in condivisione tra due società, ciascuna società subconcessionaria dovrà presentare la garanzia bancaria per l'importo pari alla quota di canone di propria competenza, aumentato dell'I.V.A.].*

6.2 I diritti derivanti ad AERTRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4 L'estinzione della garanzia sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AERTRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

#### **Art. 7) ASSICURAZIONI**

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile aviation per i danni a terzi, per un massimale minimo per sinistro di € 70 milioni con espressa indicazione della validità della copertura in ambito aeroportuale, compresi i danni ad aeromobili ed esplicita estensione alla garanzia "RC Conduzione dei fabbricati" ed "RC Hangarkeeper" (quest'ultima qualora il Subconcessionario sia contrattualmente responsabile della "cura e custodia" dei velivoli ricoverati negli immobili oggetto del presente contratto). Nella copertura devono altresì intendersi inclusi i danni da interruzione di attività di terzi subiti da soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale risarcibile a termini di polizza, con un sottolimito minimo pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed in aggregato annuo. La copertura dovrà, altresì, esplicitamente prevedere l'estensione ai Rischi Guerra e assimilati, compresi gli atti di sabotaggio o altri atti dolosi, con un sottolimito minimo pari all'equivalente in Euro di USD 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per sinistro ed in aggregato annuo. Eventuali franchigie, laddove presenti, dovranno chiaramente essere indicate come non opponibili ai terzi danneggiati. AERTRE deve essere identificata come assicurato addizionale e contestualmente considerato terzo; la polizza dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AERTRE e dei suoi dipendenti.

7.2 Il Subconcessionario dovrà presentare la polizza Responsabilità Civile Dipendenti (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 in aggregato annuo e € 2.500.000,00 per persona valida per tutta la durata dell'atto di subconcessione. Tale polizza dovrà prevedere espressamente che la garanzia sia operante in ambito aeroportuale. La compagnia di assicurazioni dovrà dichiarare di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti di AERTRE e dei suoi dipendenti.

7.3 Il Subconcessionario dovrà presentare una polizza comprensiva della garanzia Rischio Locativo a copertura dei danni agli immobili oggetto del presente contratto con un limite pari al valore degli stessi, comunque non inferiore ad € 2.000,00 al mq.

7.4 Le polizze stipulate dal Subconcessionario dovranno essere di durata non inferiore alla durata del presente atto e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AERTRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.5 In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all'art. 7.4), AERTRE applicherà una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorso 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), AERTRE potrà

dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora AERTRE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, AERTRE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di AERTRE al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

7.6 È espressamente inteso che le coperture assicurative non costituiscono comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AERTRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AERTRE.

7.7 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.8 La mancata presentazione della documentazione ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

#### **Art. 8) FORNITURE**

8.1 Le parti convengono che le utenze e forniture di servizi quali, a titolo esemplificativo, climatizzazione, energia elettrica, acqua, fognatura, pulizia, ecc., sono a carico del Subconcessionario e che quest'ultimo è tenuto a stipulare i relativi contratti direttamente con i fornitori dei relativi servizi.

8.2 È altresì a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato anche per l'eventuale fornitura da parte di AERTRE di un servizio centralizzato di raccolta di RSU (rifiuti solidi urbani).

#### **Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI**

9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, se ritenuto necessario, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura e all'allestimento degli stessi, previa autorizzazione scritta di AERTRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato C**, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

9.2 Ove per ragioni dipendenti dall'attività del Subconcessionario si rendesse necessario l'adeguamento degli spazi e/o degli impianti, questo sarà a totale cura e spese del Subconcessionario, e dovrà avvenire su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da AERTRE.

9.3 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte da AERTRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.5 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 01-02-03/09/2021. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

- a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio;
- c) a mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

9.6 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grandi dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.7 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

9.8 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato C**.

9.9 Saranno a carico di AERTRE le manutenzioni straordinarie, ovvero tutte attività necessarie per ammodernare, migliorare, o estendere il ciclo di vita dell'infrastruttura, ad eccezione di quelle modifiche legate ad esigenze connesse all'attività svolte dal Subconcessionario, che saranno svolte a sua cura e spese sulla base di un progetto previamente approvato per iscritto da AERTRE.

9.10 Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione ordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.11 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, per il ripristino degli spazi, che si rendano necessari a causa di comportamenti gravemente negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.12 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AERTRE.

#### **Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA**

10.1. Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2. Il Subconcessionario è comunque tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana/tassa sui rifiuti.

10.3. Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore nell'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.

10.5 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di AERTRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

- a. ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;
- b. fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AERTRE;
- c. in caso di reiterato inadempimento (oltre il terzo richiamo formale) rispetto alle procedure in vigore per la gestione dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, AERTRE avrà facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.6. Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia che dovessero pregiudicare l'operatività e/o il decoro aeroportuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà AERTRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con

diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).

#### **Art. 11) TRASFERIMENTI**

11.1 AERTRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà disporre il trasferimento del Subconcessionario presso altra ubicazione. I termini, modalità e costi dell'eventuale trasferimento saranno concordati tra le Parti.

#### **Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI**

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, il Subconcessionario ha l'obbligo di restituire lo spazio libero da persone e cose, in condizioni non peggiorative rispetto allo stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento dovuto al suo utilizzo; tutti gli allestimenti infrastrutturali e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite da AERTRE e, allo scadere della concessione AERTRE, a ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AERTRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AERTRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a € 500,00, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AERTRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

#### **Art. 13) OBBLIGHI**

13.1 L'attività all'interno degli spazi oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'Aeroporto e dovrà garantire il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. Nell'uso degli spazi il Subconcessionario dovrà garantire il rispetto del Regolamento per la gestione degli spazi ad uso hangar redatto da AERTRE.

13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività svolta dal Subconcessionario negli spazi subconcessi dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario medesimo, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività svolta presso gli spazi. Il Subconcessionario dovrà presentare ad AERTRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato D**.

13.3 Ferma restando la facoltà di AERTRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n.



445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da AERTRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5 Nello svolgimento delle proprie funzioni inerenti all'amministrazione, alla gestione delle infrastrutture aeroportuali e di coordinamento e controllo del puntuale svolgimento delle attività dei diversi operatori presenti in aeroporto, AERTRE si riserva il diritto, di effettuare audit di safety, compliance e security, anche senza preavviso, sul Subconcessionario volti a verificare la conformità organizzativa e delle operazioni ai Regolamenti applicabili in ambito aeroportuale (si cita come esempio non esaustivo: Reg. (UE) n. 139/2014, normativa EASA ed ENAC, Manuale di Aeroporto, procedure, Regolamento di Scalo e Piano di Emergenza Aeroportuale). Il Subconcessionario si impegna a rientrare dalle non conformità eventualmente rilevate da AERTRE entro i termini stabiliti.

13.6 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AERTRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.7 AERTRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.8 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- a. la riparazione dei danni provocati ad AERTRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- b. quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.9 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della Carta dei servizi adottata da AERTRE nell'aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.

13.10 Il Subconcessionario dichiara e si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

**Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'**

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione. Al Subconcessionario è vietato, a pena di decadenza, l'affidamento – anche parziale – in concessione/locazione/affitto o in uso a terzi degli spazi affidati. Il Subconcessionario è autorizzato a offrire servizi di hangaraggio a terzi, potendo quindi ricoverare presso l'hangar aeromobili di terzi, anche a fronte di specifica remunerazione, dandone preventiva comunicazione ad AERTRE.

14.2 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto ad AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.3 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.2, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AERTRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.4 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.2, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di AERTRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.5 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad AERTRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

#### **Art. 15) RESPONSABILITA'**

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AERTRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne AERTRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì AERTRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di AERTRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede

stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AERTRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere AERTRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

*[solo in caso di condivisione degli Spazi tra due imprese]*

**[Art. 15 bis) RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

*15 bis.1 Le Parti riconoscono ed accettano che, dal momento che la gestione degli Spazi avverrà in condivisione tra le due società subconcessionarie, le stesse risponderanno in solido per ogni obbligazione discendente dall'esecuzione del presente atto, compreso il pagamento del canone. Pertanto, qualora una società subconcessionaria sia inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento della propria quota di canone, AERTRE sarà legittimata a chiedere l'intero pagamento del canone all'altra società subconcessionaria.]*

**Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC**

16.1 Qualora per esigenze di AERTRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-AERTRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti e/o non autorizzi la presente subconcessione. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

**Art. 17) DECADENZA**

17.1 AERTRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- a. nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate di canone;
- b. nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali;
- c. nell'ipotesi in cui il Subconcessionario sia interessato da interdittive antimafia;
- d. qualora il Subconcessionario si renda responsabile di violazioni gravi del Regolamento sull'uso degli Hangar.

17.2 Resta salvo il diritto di AERTRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

**Art. 18) REVOCA**

18.1 AERTRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione.

18.2 AERTRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AERTRE. In tali casi il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. Il Subconcessionario avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

18.3 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione si provvederà in conformità a quanto sopra.

#### **Art. 19) FORO COMPETENTE**

19.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

#### **Art. 20) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

20.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

20.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

20.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

20.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

20.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di AERTRE per quanto qui previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del

presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da AERTRE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi dovrà presentare richiesta preventiva ad AERTRE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. AERTRE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;
- iii. fornire prontamente ad AERTRE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da AERTRE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da AERTRE e consultabile sul sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da AERTRE.

20.6 Con riferimento ai dati trattati da AERTRE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy", "Informativa Vettori aerei, Subconcessionari e altri clienti" (accessibile anche senza necessità di login).

#### **Art. 21) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

21.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AERTRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo.

21.2 Il Subconcessionario dovrà nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale e dovrà comunicare ad AERTRE, prima dell'inizio dell'attività: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero del telefono cellulare. Tale soggetto dovrà essere persona dotata di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell'aeroporto.

#### **Art. 22) SPESE DI REGISTRAZIONE**

22.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

#### **Art. 23) MODELLO 231**

23.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AERTRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

AERTRE

Il Subconcessionario

\_\_\_\_\_

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA' – MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) FORO COMPETENTE; Art. 23) MODELLO 231.

AERTRE




---

Il Subconcessionario

---

**ALLEGATO A**  
**Planimetria**

HANGAR N.23





**Allegato B**

**MODELLO DI GARANZIA**

ENTE GARANTITO

**AERTRE S.p.A.**,

VIA NOALESE N. 63/E

TREVISO

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la società AERTRE S.p.A. (di seguito AERTRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'aeroporto di Treviso, la società \_\_\_\_\_ (di seguito la "Società") si impegna ad utilizzare un edificio ad uso hangar per ricovero aeromobili e/o elicotteri e relative pertinenze sito presso l'aeroporto di Treviso;

- che, con il predetto atto, la Società si impegna a consegnare ad AERTRE una garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro \_\_\_\_\_ [pari al canone annuo di subconcessione aumentato dell'IVA] a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

- che la sottoscritta banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta banca \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore di AERTRE, e nell'interesse della Società fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_ [pari al canone annuo di subconcessione aumentato dell'IVA] a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di AERTRE e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta banca, entro dieci giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società e/o l'esistenza di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad AERTRE le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla banca a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Tale garanzia viene prestata dalla banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata nei confronti di AERTRE e nell'interesse della Società fino al \_\_\_\_\_ [90° giorno successivo alla scadenza dell'atto di subconcessione] e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di AERTRE attestato da quest'ultima.

La sottoscritta banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

**Allegato C**  
**SPECIFICHE DI MANUTENZIONE**

**OBBLIGHI GENERALI**

Il Subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AERTRE S.p.A.

Osservare l'orario dell'aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eeguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

**OPERE CIVILI**

All'interno dell'area subconcessa ogni onere per manutenzione ordinaria sarà a carico del Subconcessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Subconcessionario, ai sensi di quanto previsto all'art. 9.9 del presente Atto di Subconcessione, lo stesso dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AERTRE al fine di acquisire preventiva autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AERTRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'Area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione dei cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

**IMPIANTI ELETTRICI**

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in subconcessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di

competenza AERTRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AERTRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AERTRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario. Nel caso in cui si desiderasse affidare ad AERTRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AERTRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti da AERTRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AERTRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere ad AERTRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d'attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6	10
--------------------------------	-----	---	---	----

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica ad AERTRE.

### **MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura del Subconcessionario.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese di AERTRE, fatta eccezione per quelli a carico del Subconcessionario ai sensi di quanto previsto all'art. 9.9 del presente Atto di Subconcessione.

**Allegato D**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.2**

Ad AERTRE S.p.A.  
Via Noalese, 63/E  
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per l'esercizio delle attività espletate nello spazio oggetto di subconcessione.

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la società \_\_\_\_\_ è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività esercitata negli spazi oggetto dell'atto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.